



Foglio informativo su

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente. Pertanto deve essere riservata la massima attenzione alla custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- l'accredito al salvo buon fine di assegni e di altri titoli similari, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- la traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento tardivo ai sensi della normativa vigente;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia denominato in valuta estera (ad esempio, dollari USA);

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Tasso d'interesse nominale annuo massimo (fisso e variabile*)

- nei limiti di fido **non superiore all'12,150%**
- per debordi dai limiti di fido **non superiore al 14,150%**
- per interessi di mora **non superiore al 14,150%**

(tenuto conto dei limiti previsti, per fasce d'importo, dalle rilevazioni effettuate ai fini della legge sull'usura)

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Apertura di credito in conto corrente**".

Periodicità della capitalizzazione degli interessi

TRIMESTRALE

Modalità di calcolo degli interessi

Anno civile (365 gg.)

Commissione di massimo scoperto (CMS)

non superiore allo 0,750%
trimestrale

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 bis del Decreto Legge 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009, tale commissione viene applicata qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, ed è **calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare** nei limiti del fido concesso

In alternativa, può essere pattuita la commissione per la messa a disposizione di fondi (chiamata anche commissione sull'accordato)

Commissione per la messa a disposizione dei fondi (FON)

non superiore allo 2,00%
annuale

chiamata anche Commissione sull'accordato

Tale commissione è onnicomprensiva (comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria) ed è applicata trimestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.

In alternativa, può essere pattuita la commissione di massimo scoperto

Spesa "Gestione scoperto" (PUT)

applicata trimestralmente nel caso di utilizzi oltre il limite di fido

euro 50,00

*Nel caso di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile si specifica che il valore del parametro d'indicizzazione non potrà essere inferiore all'1,25% indipendentemente dalla sua effettiva quotazione.

SPESE E ONERI**euro**

Spese d'istruttoria e/o rinnovo:

Non applicabile in presenza della commissione di messa a disposizione fondi (FON)

• fidi fino a euro 10.000	25,00
• fidi fino a euro 25.000	50,00
• fidi fino a euro 50.000	100,00
• fidi fino a euro 100.000	150,00
• fidi fino a euro 200.000	250,00
• fidi fino a euro 500.000	350,00
• oltre euro 500.000	500,00

Spese per valutazione immobili offerti in garanzia (solo nel caso di affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria) non superiori a

1 per mille
(Minimo euro 250 – Massimo euro 5.000)**Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

Modalità di utilizzo - Il cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Modalità di capitalizzazione degli interessi e di chiusura del conto – I rapporti di dare e avere relativi al rapporto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, contrattualmente pattuita e indicata nell'apposito quadro delle condizioni economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto; su questi interessi non è applicata la capitalizzazione periodica.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Recesso - Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dando un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca

d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;

- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Tasso debitore	E' il tasso applicato sulle somme utilizzate dal correntista per le quali non è ancora maturata la valuta (c.d. "partite illiquide"). E' indicato nella misura del tasso nominale annuo, al quale corrisponde un tasso annuo effettivo, pari o maggiore di quello nominale, il cui valore tiene conto della periodicità di capitalizzazione degli interessi concordata tra le parti.
Commissione di massimo scoperto	E' la commissione applicata, nella misura percentuale definita in sede di contratto, sul saldo debitore più elevato ("massimo scoperto") registrato per valuta nell'ambito di un periodo consecutivo di almeno 30 giorni e nei limiti dell'affidamento accordato.
Spese di liquidazione periodica	Sono le spese applicate in sede di liquidazione periodica delle competenze e delle altre spese.
Spese di istruttoria	Sono le spese relative all'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.